

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Provvedimento:* Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

*Amministrazione competente:* Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

*Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.*

### OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 9 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86 rubricato "Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

Capo I – Finalità e ambito di applicazione;

Capo II – Gestione delle aree sciabili attrezzate;

Capo III - Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili;

Capo IV – Normativa a favore delle persone con disabilità;

Capo V – Disposizioni finali.

### CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione.

### CAPO II - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

L'articolo 4 chiarisce quali siano le aree sciabili attrezzate, le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi, nonché le aree interdette alla pratica dello *snowboard*. Il comma 3 dispone specificamente che tali aree, comprensive di segnaletica, debbano essere individuate dalle Regioni e dalle Province autonome entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ciò costituendo il presupposto per la fruizione e la costituzione coattiva di servitù connesse alla



gestione delle predette aree sciabili. Il comma 5 stabilisce che all'interno di aree con particolari requisiti (almeno 20 piste servite da almeno 10 impianti di risalita) siano dedicate aree a *snowpark*.

L'articolo 5 disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime. Specificamente, il grado di difficoltà delle piste, che è commisurato alla pendenza delle medesime, è individuabile in base ai colori della scala cromatica: colore verde-pista molto facile; colore blu-pista facile; colore rosso- pista di media difficoltà; colore nero- pista difficile. È fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Infine, il comma 3 dispone che ai lati delle piste debbano essere apposte palinature per delimitarne i bordi, limite e per indicare il grado di difficoltà.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti tecnici che le piste da sci e i tratti di raccordo o trasferimento devono possedere.

L'articolo 7 disciplina il personale operante nell'area sciabile. Viene infatti previsto che il gestore dell'impianto di risalita individui il direttore delle piste, le cui funzioni e compiti sono disciplinati al comma 2.

All'articolo 8 sono fissati criteri per l'individuazione e l'uso delle piste di allenamento. Tali piste sono individuate e messe in sicurezza dai gestori di aree sciabili attrezzate, su richiesta degli sci club. Il comma 2 prevede che le aree d'allenamento siano chiuse al pubblico e separate da apposite recinzioni e segnaletiche dalle altre piste. Inoltre pone l'obbligo in capo ai frequentatori delle piste d'allenamento di indossare il casco protettivo omologato e di rimuovere i pali di slalom al termine delle attività di allenamento. Al comma 3 è previsto un divieto assoluto, per gli sciatori non autorizzati, di accedere all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa. Al fine di garantire un rapido apprendimento delle tecniche sportive agli utenti il comma 4 dispone che il gestore possa predisporre una corsia preferenziale destinata ad atleti e ad allenatori nella stazione di imbarco dell'impianto di risalita posto al servizio della pista di allenamento.

L'articolo 9 che precisa gli obblighi posti in capo ai gestori delle aree sciabili attrezzate, prevede che i gestori delle aree sciabili attrezzate provvedano alla messa in sicurezza delle piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e segnalazioni delle situazioni di pericolo, così assicurando agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative.

L'articolo 10 che reca disposizioni in materia di manutenzione delle piste, stabilisce che i gestori delle aree sciabili attrezzate provvedano alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse segnalando, se del caso, ed in modo visibile al pubblico, le cattive condizioni della pista o la presenza altri pericoli atipici, provvedendo alla chiusura temporanea o alla rimozione degli stessi.

I commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, che in caso di ripetute violazioni degli obblighi di manutenzione l'ente competente possa disporre la revoca dell'autorizzazione e che la mancata chiusura delle piste per inagibilità delle stesse comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

L'articolo 11 pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'obbligo di determinare l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

L'articolo 12 dispone l'obbligo di primo soccorso in capo ai gestori in caso di infortuni degli utenti all'interno delle aree sciabili attrezzate. Specificamente, viene fatto obbligo ai predetti gestori di:

- assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria;



- fornire annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste;
- munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocare in luoghi idonei e in ogni caso nella biglietteria centrale, nelle piste di maggiore affluenza e nei punti di raccordo delle piste;
- assicurare un collegamento con il 112 ovvero con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite centralino o numero interno;
- Individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

La violazione delle disposizioni comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 200.000 euro.

L'articolo 13 disciplina la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità dei gestori, nonché il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti.

Esso prevede espressamente che, in caso di mancata stipula di un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile da parte del gestore, le aree sciabili attrezzate restino chiuse al pubblico ovvero non possano essere rilasciate ai predetti gestori le autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti. Il comma 2 prevede che in caso di inottemperanza al gestore si applichi una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 200.000 euro.

L'articolo 14 dispone puntuali obblighi informativi in capo ai gestori delle aree sciabili attrezzate. Specificamente è fatto obbligo di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalle norme di cui al presente decreto legislativo.

### CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Le norme di cui al Capo III prevedono specifiche regole di condotta per gli utenti da adottare all'interno delle aree sciabili attrezzate nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino, nonché il rispettivo regime sanzionatorio applicabile in caso di inottemperanza delle disposizioni previste dal Capo III del presente decreto.

In via generale le previsioni normative di cui al presente capo dispongono l'obbligo:

- di indossare un idoneo casco protettivo;
- di tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;
- di prestare assistenza ovvero di comunicare immediatamente al gestore l'avvenuto incidente;
- di rispettare le regole di precedenza, sorpasso, incrocio e stazionamento all'interno delle aree sciabili attrezzate.

Specificamente, l'articolo 15 dispone l'obbligo per tutti i minori di anni 18, nell'esercizio della pratica dello sci alpino, dello *snowboard*, del *telemark*, della slitta e dello slittino, di indossare un casco protettivo che sia conforme a determinate caratteristiche tecniche. In caso di violazione della suddetta regola di condotta, il comma 2 dispone una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 150 euro.

Il comma 3 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fissi le



caratteristiche tecniche, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

I commi 4 e 5 dispongono apposite sanzioni amministrative in capo a chiunque importi, produca o commercializzi caschi protettivi non conformi alle caratteristiche tecniche individuate ai sensi del comma 3.

La disposizione di chiusura prevede la possibilità per l'Autorità giudiziaria di sottoporre a sequestro i caschi non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 3.

L'articolo 16 dispone precise regole di comportamento da assumere lungo le piste delle aree sciabili attrezzate. In particolare modo, è fatto obbligo per gli utenti di tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzioni commisurati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 prevedono specifiche regole in ordine alla precedenza, al sorpasso, all'incrocio e allo stazionamento sulle piste da parte degli utenti.

L'articolo 21 disciplina l'omissione di soccorso nell'esercizio della pratica dello sci o di altro sport della neve prevedendo, fuori dai casi dell'articolo 593 del codice penale, una sanzione amministrativa in capo al soggetto che omette di prestare assistenza, ovvero di comunicare tempestivamente al gestore dell'impianto l'avvenuto incidente.

L'articolo 22 regola il transito e la risalita delle piste da sci. È previsto che la discesa avvenga lungo i bordi della pista mentre la salita con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette è normalmente vietata, salvo il caso in cui non sia stata previamente ammessa dal gestore ovvero lo imponga ragioni di urgente necessità. Se ammessa, deve avvenire lungo i bordi della pista.

L'articolo 23 regola l'accesso nelle piste da sci di mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle stesse. In particolare, il comma 2 prevede che di regola i mezzi meccanici possano accedere alle piste da sci solo fuori dall'orario di apertura degli impianti ovvero per ragioni di necessità e urgenza anche durante l'orario di apertura, purché preceduta da apposita segnaletica nonché dalle segnalazioni del personale dell'impianto.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di sci fuori pista e sci alpinismo. Nel caso in cui si verificano incidenti nei percorsi fuori pista, il comma 1 esenta da responsabilità il concessionario e il gestore degli impianti di risalita. Il comma 2 dispone che coloro che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista debbano munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire tempestivi ed idonei interventi di soccorso. Ai sensi del comma 3, i gestori degli impianti possono mettere a disposizione le informazioni riguardo i fuori pista maggiormente praticati. Il comma 4 prevede che i gestori debbano esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe garantendone la massima visibilità. Infine il comma 5 prevede che il gestore possa destinare specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica di sci alpinismo.

L'articolo 25 fissa i criteri e i requisiti di percorribilità delle piste stabilendo che gli utenti possano accedere a piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche.

L'articolo 26 introduce la presunzione del concorso di colpa in caso di incidenti su piste. Ciascun utente, fino a prova contraria, può concorrere ugualmente a produrre gli eventuali danni.

All'articolo 27 vengono specificamente individuati i soggetti competenti al controllo e alla vigilanza.

L'articolo 28 fissa ulteriori requisiti per l'accesso alle piste. Esso prevede che gli utenti debbano essere in possesso di una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi.



L'articolo 29 prevede l'obbligo di sottoposizione ad accertamenti tossicologici e alcolici disciplinandone criteri e modalità di esecuzione da parte dei competenti organi di Polizia. Al comma 1 è fatto divieto agli utenti di sciare in stato di ebbrezza. Il comma 2 consente agli organi di Polizia di effettuare accertamenti qualitativi non invasivi o a prove attraverso apparecchi portatili al fine di acquisire elementi per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti. In caso di positività, gli organi di Polizia possono condurre l'utente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

L'articolo 30 stabilisce le modalità con le quali vengono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle Regioni e Province autonome.

L'articolo 31 disciplina il regime sanzionatorio in caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo. Il comma 1 stabilisce che le Regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo. Il comma 2 stabilisce la misura delle predette sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 3 indica chi sono i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni amministrative. Tali soggetti, competenti al controllo e alla vigilanza nelle località sciistiche, provvedono, in caso di particolare gravità delle condotte o di reiterate violazioni da parte degli utenti, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, a ritirare il titolo di transito giornaliero ovvero procedere alla sospensione fino a tre giorni.

#### CAPO IV – NORME A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il Capo IV reca disposizioni di favore per le persone con disabilità individuando criteri e modalità per definire le diverse categorie di sciatori disabili. Altresì sono chiariti diritti ed obblighi posti in capo agli stessi sciatori.

In dettaglio, l'articolo 32 distingue tre diverse categorie di sciatori disabili in base al grado di autonomia ed indipendenza degli stessi.

L'articolo 33 disciplina l'obbligo di accompagnamento degli sciatori con disabilità. Il comma 1 stabilisce che le persone con disabilità devono essere assistite da un accompagnatore. Il comma 2 definisce chi può svolgere la funzione di accompagnatore.

L'articolo 34 disciplina il riconoscimento degli sciatori disabili nelle aree sciistiche attrezzate. Esso prevede che tali sciatori debbano munirsi di pettorina arancione, mentre i loro accompagnatori dovranno avere la scritta "guida" su avambraccio e retro della giacca.

L'articolo 35 dispone il diritto di precedenza degli sciatori disabili rispetto ai normodotati.

L'articolo 36 dispone l'obbligo per gli sciatori disabili di indossare il casco, salvo esenzione motivata dal tipo di disabilità e attestata con apposito certificato.

#### CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui al Capo V estendono l'applicazione delle norme previste dal presente decreto anche a coloro che praticano tecniche di discesa diverse rispetto allo sci, fissano un termine entro il quale Regioni e province autonome dovranno adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui al presente decreto, individuano un termine entro il quale i soggetti concessionari di impianti sciistici potranno sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione dei contratti concessori in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 37 stabilisce che le norme del presente decreto si applichino anche allo *snowboard*, *telemark* e alle tecniche di discesa. Il comma 2 specifica che per tutte le altre pratiche sportive



sciistiche le Regioni sono tenute a stabilire modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio valanghe.

L'articolo 38 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro il quale le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare la propria normativa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo.

L'articolo 39 reca disposizioni in tema di rinegoziazioni delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite. Il comma 1 fissa un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro il quale i soggetti concessionari di impianti sciistici possono sottoporre all'ente concedente domanda di revisione dei contratti concessori.

L'articolo 40 prevede che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 41 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 42 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.

